



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

[www.asaps.it](http://www.asaps.it) - [sede@asaps.it](mailto:sede@asaps.it)

Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE PENALE**  
Sez. IV, 17 ottobre 2013, n. 42664

**Patente - Guida senza patente - Confisca - Sequestro preventivo del veicolo appartenente a persona diversa dal conducente - Finalizzato non alla confisca ex art. 116 c.d.s. ma ex art. 321, comma 1, c.p.p. - Ammissibilità.**

*In tema di guida senza patente, deve ritenersi consentito il sequestro preventivo del veicolo appartenente a persona diversa dal conducente se finalizzato non alla confisca prevista dalla speciale disposizione contenuta nell'art. 116 C.d.S. ma, secondo la regola generale dettata dall'art. 321, comma 1, c.p.p., a prevenire il pericolo di reiterazione del reato. (Cass. Pen., Sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 42664) [RIV-1312P1095] Art. 116 cs.*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con ordinanza in data 29 novembre 2012 il Tribunale della libertà di Bari, rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di C. R. avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo della autovettura Renault Clio targata ... emesso in data 29 ottobre 2012 dal GIP presso il Tribunale di Bari, confermando per l'effetto il gravato titolo cautelare.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore la C. deducendo la violazione dell'artt. 606 comma 1 lett. c) in relazione alle omesse formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato eletto e dell'avviso della data di fissazione dell'udienza di riesame; la contraddittorietà; l'inosservanza od erronea applicazione del sequestro penale ad una ipotesi di reato che prevede solo il sequestro amministrativo ai fini confisca; la mancanza di motivazione nella parte in cui era stata censurata la convalida di sequestro ritenendo che il bene sequestrato era stato illegittimamente affidato in custodia giudiziaria.
3. In data 4 aprile 2013 veniva depositata memoria dell'avvocato della C. che ha insistito nei motivi di ricorso.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

4. L'autovettura di proprietà della ricorrente è stata sottoposta a sequestro in quanto condotta dal figlio della stessa, C. I., privo di patente di guida. Il sequestro di urgenza effettuato dalla Polizia Stradale veniva convalidato dal GIP del Tribunale di Bari che disponeva ex art. 321 comma 3 bis c.p.p. il sequestro preventivo, ritenendo sussistente il fumus del reato di cui all'art. 116 c.d.s. ed il periculum in mora consistente nella possibilità che il giovane potesse nuovamente porsi alla guida del veicolo di cui risultava avere la disponibilità.
5. Ciò premesso in fatto, il ricorso è infondato.  
Quanto al primo motivo è sufficiente osservare che nella specie si versa in ipotesi di nullità a cd. "regime intermedio" che, nella specie doveva essere dedotta entro i termini di cui all'art. 491 c.p.p.. Il difensore presente nell'udienza camerale non ha formulato osservazioni sulla



**ASAPS**

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale  
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 2 -

notificazione dell'atto, con la conseguenza che la doglianza va rigettata, siccome non tempestivamente dedotta nella sede competente, così come reiteratamente affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (v. per tutte Cass. sez. un. 16 luglio 2009 n. 39060).

Con riferimento agli ulteriori motivi di doglianza - che possono essere trattati congiuntamente - attenendo tutti ai rapporti fra sequestro penale e sequestro amministrativo - la Corte osserva quanto segue.

Va premesso che il profilo di censura attinente alla motivazione è sanzionato da inammissibilità ex art. 325 c.p.p. Per il resto il ricorso è infondato, corretta palesandosi la pronuncia impugnata.

Il sequestro del veicolo condotto da persona non abilitata alla guida può essere disposto per tutte le finalità contemplate da tale istituto, e non già solo in funzione della confisca del mezzo che sia di proprietà dell'autore del reato. Qualora tale confisca non possa essere ordinata per l'appartenenza a persona estranea al reato del veicolo, questo può essere sequestrato se vi è pericolo di aggravio di protrazione delle conseguenze del reato e di agevolazione della commissione di altri reati, ove trattasi, come nel caso di specie, di sequestro preventivo, ovvero di dispersione di cose utili all'accertamento dei fatti nel sequestro probatorio.

La specialità del sequestro ex art. 116 c.d.s., comma 18 è ravvisabile infatti, con riferimento al sequestro preventivo (ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2) funzionale alla confisca ex art. 240 c.p.p., e non con riferimento al sequestro ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1 in concreto posto in essere, avente finalità di non aggravare o protrarre le conseguenze del reato e di evitare l'agevolazione di altri reati. Tale esigenza deve ritenersi in concreto sussistente nella specie, posto che non è contestato quanto affermato nel provvedimento impugnato circa l'esclusiva materiale disponibilità del veicolo in capo all'indagato, già per due volte trovato alla guida dell'autovettura su cui è stato disposto il sequestro, con conseguente concreto pericolo di commissione di altri reati in costanza di disponibilità del mezzo da parte dell'istante.

6. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. (*Omissis*) **[RIV-1312P1095] Art. 116 cs.**